



Circolare per il Cliente 17 luglio 2020

- 1. Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**
- 2. Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (DPI)**
- 3. Cessione credito d'imposta a terzi**

PREMESSA

Il c.d. "Decreto Rilancio" ha introdotto specifici benefici collegati alle spese sostenute per:

- l'adeguamento degli ambienti di lavoro collegato al contenimento della diffusione del COVID-19;
- la sanificazione dei luoghi di lavoro / acquisto di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In sede di conversione la disciplina del credito d'imposta c.d. "adeguamento ambienti di lavoro" è rimasta invariata, mentre quella del credito d'imposta c.d. "sanificazione e acquisto DPI" ha subito alcune modifiche.

In particolare, è stata prevista:

- l'estensione del beneficio alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale;
- la non rilevanza dell'agevolazione anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

Nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e del DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni e enti privati finalizzate:

- alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro;
- all'acquisto di dispositivi di protezione (DPI).

Con il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il Legislatore ha:

- **rivisto i benefici in esame** (artt. 120 e 125);
- **esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro** alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale;
- previsto la possibilità di **cessione a terzi dei crediti d'imposta** in luogo dell'utilizzo diretto.

Sul S.O. n. 25 alla G.U. 18.7.2020, n. 180 è stata pubblicata la Legge n. 77/2020 di conversione del citato DL n. 34. In sede di conversione, il citato art. 120 (credito d'imposta "adeguamento ambienti di lavoro") non ha subito modifiche, mentre il citato art. 125 (credito d'imposta "sanificazione e acquisto DPI") presenta alcune novità di seguito esaminate.

1. Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, è confermato il riconoscimento ad opera dell'art. 120, DL n. 34/2020 di un **credito d'imposta pari all'60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000**, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore di:

- fondazioni e enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
- esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all'Allegato 2, DL n. 34/2020, ossia:

Codice attività	Descrizione
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna

ALBERTO TOLENTINO

ragioniere commercialista - revisore dei conti

c.f. TLN LRT 66D30 C933S - p. i.v.a. 02346000132

Via Recchi 2 22100 Como Tel. +39 031 2287911 Fax. +39 031 262272 E-mail: info@larioprofessionisti.com www.larioprofessionisti.com



552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali

In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti / utenti.

Il credito d'imposta in esame:

- è **cumulabile** con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile **nel 2021 esclusivamente in compensazione** con il Mod. F24.

In merito all'agevolazione in esame l'Agenzia delle Entrate:

- con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti relativamente ai soggetti interessati, alle spese agevolabili, alle modalità e termini di utilizzo del credito;
- con il Provvedimento 10.7.2020, ha approvato l'apposito modello (con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere.
- la **comunicazione** è prevista **solo telematicamente** attraverso l'apposito modello **entro il 30/11/2021**.

Si rammenta che, come evidenziato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 20/E, in mancanza di una disposizione espressa, **il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro risulta tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.**

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Il MEF di concerto con il MISE può individuare ulteriori spese / soggetti aventi diritto.

2. Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (DPI)

L'art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato gli artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 ha rivisto il bonus in esame, prevedendo **a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:

- la **sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati; l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In particolare, la "nuova" agevolazione è riconosciuta per le spese di:

- **sanificazione degli ambienti** in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli **strumenti utilizzati** nell'ambito di tali attività;
- acquisto di:
 - **DPI** (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
 - **prodotti detergenti / disinfettanti;**
 - **DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
 - **dispositivi** (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) **per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.

In merito all'agevolazione in esame l'Agenzia delle Entrate:

- con la citata Circolare n. 20/E, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti relativamente ai soggetti interessati, alle spese agevolabili, alle modalità e termini di utilizzo del credito;
- con il citato Provvedimento 10.7.2020, ha approvato l'apposito modello (con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere.

In sede di conversione, l'agevolazione in esame è stata **estesa alle strutture ricettive extra- alberghiere a carattere non imprenditoriale**, a condizione che rientrino nell'apposita banca dati delle strutture ricettive / immobili destinati alle locazioni brevi (ex art. 4, DL n. 50/2017) e, pertanto, **in possesso del codice identificativo alfanumerico** (ex art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019) da utilizzare in ogni comunicazione relativa all'offerta / promozione dei servizi all'utenza.

Il bonus sopra esaminato:

- va indicato nel Mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese); o è utilizzabile in compensazione tramite il Mod. F24;
- **non è tassato fini IRPEF / IRES / IRAP**
- la **comunicazione** è prevista **solo telematicamente** attraverso l'apposito modello **entro il 07/09/2020.**

In sede di conversione è stata inoltre introdotta la **non rilevanza dell'agevolazione anche ai fini del rapporto di deducibilità** degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR (tale aspetto è stato "riconosciuto" dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 20/E).

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);



- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

3. Cessione credito d'imposta a terzi

Come previsto dall'art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari degli specifici crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza COVID-19 possono **optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, in luogo dell'utilizzo diretto, **per la cessione (anche parziale) degli stessi** ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

In sede di conversione è stata riconosciuta la possibilità di **cedere i predetti crediti d'imposta anche favore del locatore / concedente** (a fronte di uno sconto di pari importo sul canone da pagare da parte del locatario / concessionario).

In particolare, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati.

Va evidenziato che:

- il cessionario utilizza il credito ceduto
 - anche in compensazione nel Mod. F24;
 - con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito **non utilizzata** nell'anno non può essere:
 - utilizzata negli anni successivi;
 - richiesta a rimborso;

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Si rammenta infine che, con il citato Provvedimento 10.7.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato anche le modalità per la comunicazione, in luogo dell'utilizzo diretto, della cessione a terzi dei predetti crediti.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse alla fruizione del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, in relazione all'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	Gli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 riconoscono, rispettivamente, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dai medesimi articoli 120 e 125. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none">– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

BENEFICIARIO	Codice fiscale		
	<input type="text"/>		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020)	Codice attività	Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore	
	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		<input type="text"/> ,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		<input type="text"/> ,00
	Totale spese		<input type="text"/> ,00
	Credito d'imposta		<input type="text"/> ,00
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		<input type="text"/> ,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		<input type="text"/> ,00
	Totale spese		<input type="text"/> ,00
	Credito d'imposta		<input type="text"/> ,00
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)		Credito d'imposta art. 120 <input type="text"/>
	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)		Credito d'imposta art. 125 <input type="text"/>
SOTTOSCRIZIONE	Data	FIRMA	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato		
	<input type="text"/>		
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	